

MISURA 4.2.1 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE

Articolo di riferimento

Art. 63 par b) del Reg (CE) 1698/2005

Codice di classificazione UE

421, (411, 412, 413)

Descrizione della misura

Si tratta di una misura dedicata alla cooperazione, suddivisa nelle sottomisure:

- 4.2.1 Cooperazione interterritoriale;
- 4.2.2 Cooperazione transnazionale.

Saranno realizzati progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, intendendo (art. 65, paragrafo 1 del Reg (CE)1698/2005):

- ✓ per *interterritoriale*, la cooperazione tra più territori di uno stesso Stato membro;
- ✓ per *transnazionale*, la cooperazione tra più territori di differenti Stati Membri e con territori di paesi terzi.

La Misura si pone come obiettivo di promuovere e di attuare attività di cooperazione all'interno dello Stato membro (cooperazione inter-territoriale) e tra territori di più Stati membri con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale).

La Misura cooperazione riguarda il medesimo ambito di applicazione dell'approccio Leader e pertanto contribuirà a rafforzare le strategie relative al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale (Asse 2) ed al di miglioramento della qualità della vita e diversificazione delle attività economiche (Asse 3).

Aree geografiche di attuazione

I territori Leader.

Attività previste e spese ammissibili

Sia che si tratti di cooperazione interterritoriale, sia che si tratti di cooperazione transnazionale, le attività ammissibili sulla misura 4.2, riferite esclusivamente all'azione comune, sono prevalentemente di carattere immateriale.

La spesa massima ammissibile per ciascuna operazione non può superare i 250.000 euro. Sono ammissibili a finanziamento unicamente:

- le spese di animazione, necessarie alla definizione del partenariato ed alla progettazione dell'azione comune, entro un limite massimo pari al 12% del costo totale;
- le spese relative alla realizzazione dell'azione comune, per il funzionamento della struttura comune e per il supporto tecnico alla implementazione del progetto di cooperazione.

Beneficiari delle operazioni

Gruppi di Azione Locale selezionati nell'ambito dell'Asse 4 del PSR 2007-2013 Molise.

Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale

L'integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale è facoltativa; sarà in ogni caso premiata, con una priorità specifica, il suo inserimento nel PSL, essendo la presenza della cooperazione una delle priorità strategiche nella selezione dei GAL e dei Piani di sviluppo locale.

In questo caso, i GAL manifestano la loro intenzione a cooperare negli ambiti sviluppati dalla loro strategia specificando nel PSL obiettivi, criteri, priorità, metodologie e approcci anche senza aver identificato preventivamente i partner.

L'Autorità di Gestione emana, entro 1 anno dalla selezione dei Piani di Sviluppo Locale, i bandi per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale. Tali bandi saranno pubblicati con cadenza almeno annuale. La procedura consentirà a tutti i Gruppi di Azione Locale, di procedere nei giusti tempi alla individuazione dei partenariati e alla predisposizione dei progetti di cooperazione.

I criteri per la selezione dei progetti saranno riconducibili:

- alla pertinenza e al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e della strategia locale (PSL);
- alla dimensione critica del progetto e alla sua sostenibilità;
- al grado di definizione e al livello di concretezza del progetto;
- alla validità della metodologia;
- alla chiarezza del bilancio e delle modalità di gestione del progetto
- al valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia proposta;

Saranno ritenuti ammissibili i progetti contenenti i seguenti requisiti:

Cooperazione transnazionale

Il progetto deve ricomprendere:

- l'individuazione, se proposto in ambito extra-UE, di almeno tre diversi partners, di cui almeno due appartenenti a Stati dell'Unione Europea;
- l'individuazione, se proposto in ambito UE, di almeno due partners;
- apposita convenzione (accordo di cooperazione) che definisca rapporti e reciproci impegni tra partners;
- l'individuazione del soggetto capofila, responsabile del coordinamento, selezionato ai sensi dell'Art. 39.1 del Reg. (CE) n.1974/2006;
- la realizzazione di un'azione comune.

La cooperazione sarà aperta ai partenariati previsti dall'Articolo 59, lettera (e) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 (partenariati pubblici-privati) e ad altri gruppi rurali locali la cui organizzazione comprenda le seguenti caratteristiche fondamentali: a) presenza di un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale, con competenza in materia di elaborazione di una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico, b) organizzazione del gruppo locale basata su di un partenariato tra attori locali.

Cooperazione inter-territoriale

Il progetto deve ricomprendere:

- l'individuazione di almeno due partners, oltre il capofila, appartenenti esclusivamente ai territori rurali dello Stato membro;
- apposita convenzione (accordo di cooperazione) che definisca rapporti e reciproci impegni tra partners
- l'individuazione del soggetto capofila, responsabile del coordinamento, selezionato ai sensi dell'Art. 39.1 del Reg. (CE) n.1974/2006;
- la realizzazione di un'azione comune.

La cooperazione sarà aperta ai partenariati previsti dall'Articolo 59, lettera (e) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 (partenariati pubblici-privati) e ad altri gruppi rurali locali la cui organizzazione comprenda le seguenti caratteristiche fondamentali: a) presenza di un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale, con competenza in materia di elaborazione di una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico, b) organizzazione del gruppo locale basata su di un partenariato tra attori locali.

Il sostegno per la realizzazione dell'azione comune rispetta le condizioni e i limiti previsti dalla corrispondente Misura e Azione di riferimento (4.12, 413).

Modalità attuative

- Regia diretta del GAL.
- Regia GAL in convenzione.

Modalità di selezione dei beneficiari

I soggetti da convenzionare per l'attuazione delle operazioni a *regia in convenzione*, se risultanti da attività dall'accordo di cooperazione, verranno individuate direttamente nel progetto di cooperazione sottoposto all'approvazione delle regioni interessate. Diversamente, saranno selezionati tramite avviso pubblico in fase di attuazione del progetto stesso ad opera del GAL responsabile del coordinamento del progetto. L'avviso pubblico dovrà indicare chiaramente i criteri di selezione del soggetto da convenzionare.

Modalità di selezione dei fornitori

Per le operazioni attuate tramite la regia diretta la selezione dei fornitori è in capo al GAL responsabile del coordinamento del progetto, comunque nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto indicato nelle procedure attuative allegate ai progetti di cooperazione e condivise dalla regioni interessate.

Tipologia di aiuto, partecipazione finanziaria del FEASR e intensità dell'aiuto

- Attività di animazione e quelle propedeutiche alla realizzazione dell'azione comune (definizione del partenariato e dell'accordo di cooperazione, progettazione) possono essere finanziate fino al 100% del relativo costo.
- Realizzazione dell'azione comune relativa al progetto di cooperazione; per esse verranno rispettati condizioni e limiti dell'intensità di aiuto previste dalle corrispondenti Misure e azioni attivate (Mis. 4.1.2, 4.1.3).

Quantificazione degli obiettivi

Indicatori comuni (QCMV)

Tipo	Indicatore	Obiettivo
Indicatore comune di realizzazione	Numero di progetti di cooperazione	3
	Numero di GAL cooperanti	3
Indicatore comune di Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	8
Indicatore comune di Impatto	Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	4